CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 novembre 1969 (*Stampato n. 788*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BRODOLINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° dicembre 1969

—

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Presentata alla Presidenza il 5 maggio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione della Camera dei deputati e che porta le firme dell'onorevole Nenni, come ministro degli affari esteri, e del senatore Brodolini, come ministro del lavoro, era motivato dal proposito del Governo di degnamente celebrare il cinquantenario della fondazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) con la ratifica di undici Convenzioni elaborate nelle conferenze annuali di Ginevra. La Commissione esteri ritiene doveroso concordare anzitutto con tale proposito e con tale iniziativa. La miglior esaltazione della validità e dell'efficienza d'un organismo internazionale al servizio della giustizia, della fraternità, della

pace e del progresso umano sta nel dare un contributo evidente e effettivo all'attività dell'istituzione.

Il giudizio sulla vita e sull'azione dell'organismo, sull'impegno nostro e degli altri paesi, viene subito dopo necessariamente. Ma come sempre, di là dalle parole, contano i fatti.

La concessione del premio Nobel per la pace del 1969 all'OIL, la visita di Paolo VI a Ginevra il 10 giugno 1969, la celebrazione in Campidoglio a Roma il 30 ottobre 1969 alla presenza del Presidente della Repubblica Saragat danno la misura della partecipazione mondiale e italiana alla celebrazione e dei riconoscimenti morali più prestigiosi ottenuti dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'apporto dell'Italia alla nascita e alla crescita dell'OIL è stato riconosciuto anche nella celebrazione in Campidoglio dal signor Wilfred Ienks, primo direttore generale aggiunto dell'Ufficio internazionale del lavoro (uno dei tre organi fondamentali dell'OIL: Conferenza dei rappresentanti, Consiglio di amministrazione e UIL, incaricato delle indagini, delle informazioni e della preparazione alle Conferenze):

« Fin dall'inizio l'Italia ha avuto una parte di rilievo nello sviluppo del nostro lavoro relativo all'occupazione e all'emigrazione. In una delle nostre attività di maggiori responsabilità, l'igiene del lavoro, (due italiani)... hanno orientato, durante mezzo secolo, i nostri lavori... L'Italia, attraverso l'OIL, ha dato un importante contributo al regolamento di problemi politici e costituzionali di eccezionale difficoltà e alla protezione dei diritti dell'uomo ».

Non possiamo dunque che giudicare logica e significativa la scelta governativa espressa da questo disegno di legge.

Trasferire nelle strutture giuridiche ma soprattutto in quelle sociali e economiche, nella legge dello Stato e nella vita reale della società e dei lavoratori le conquiste razionali e umane, scientifiche e politiche rappresentate dalle convenzioni promosse, studiate e approvate dalle Conferenze annuali dell'OIL è la parte di responsabilità che resta ancora ai politici, ai legislatori da soddisfare.

L'Italia ha già ratificato 67 convenzioni delle 130 adottate fino al 1° gennaio 1970. A queste si devono aggiungere le undici in esame.

Se si nota che la convenzione n. 91 è del 1949, la 99 del 1951 (benevolmente corretto in 1961 a pag. 1 del disegno stampato alla Camera – ripetendo un errore di stampa già contenuto nel testo del Senato –), la 103 del 1952, e così via fino alla 127 del 1967, si è tentati di giudicare in modo diverso e contrario la presenza e l'azione italiana all'OIL e per l'OIL.

In realtà come numero, con 67 convenzioni già ratificate, siamo ora al quarto posto tra i 121 Stati aderenti, dopo Francia (80), Bulgaria (77), Belgio (70), e con l'approvazione delle undici attuali saremmo molto vicini al primo posto. Come ritardo, solo quindici Stati hanno finora ratificato la 91, trentaquattro la 99, tredici la 103 (una delle più importanti di quelle in discussione) e così via fino ai solo quattro Stati che hanno già ratificato la 127 (e tutti negli ultimi mesi del 1969).

Più che un giudizio o un confronto viene spontaneo semmai di chiedere le ragioni per la mancata o per la ritardata adozione della ratifica delle convenzioni da parte degli Stati membri (senza considerare il problema delle « Raccomandazioni » in uso presso l'OIL, ritenute generalmente « troppo vaghe e disarticolate dovendo rispondere alle situazioni e esigenze estremamente eterogenee »).

Una ragione è dichiarata anche nella relazione governativa. È la seguente (pag. 8 dell'atto del Senato n. 788: convenzione n. 115): « In occasione della presentazione al Parlamento dello strumento, fu espresso, in linea di massima, parere favorevole. *Ragioni* di opportunità, tuttavia e la complessità della materia che restava ancora da disciplinare sul piano interno, consigliarono di attendere l'emanazione delle disposizioni all'uopo in elaborazione *prima* di procedere alla presentazione degli strumenti di ratifica, in modo da *evitare* di assumere un formale impegno internazionale prima ancora di essere certi *di poterlo immediatamente rispettare* ».

Un'altra ragione è espressa nella stessa relazione (pag. 4: convenzione n. 103): « In occasione della presentazione al Parlamento dello strumento fu espresso parere sfavorevole alla ratifica a causa del problema relativo al costo delle prestazioni, che la convenzione stabilisce di non addossare, in nessun caso, al datore di lavoro ».

Un'altra ragione si può trovare nell'articolo 19 della Costituzione dell'OIL, commi quinto, sesto e settimo concernenti gli obblighi degli Stati membri, in particolare degli Stati federali, i quali, in base alla loro Costituzione debbono lasciare agli Stati componenti o alle province o ai cantoni la competenza legislativa in ordine a convenzioni o raccomandazioni della conferenza. Forse si spiega anche con questa ragione il ritardo

degli Stati federali come gli Stati Uniti d'America (n. 7), URSS (n. 40), Germania federale (n. 40 di cui n. 15 dal 1946 a oggi) nelle ratifiche.

Un'ultima ragione sta nella lentezza burocratica delle amministrazioni, uguale sotto tutti i cieli e tutti i regimi. L'adeguamento formale e il rispetto dei termini trovano anche in questa carenza dei pubblici poteri (un « male oscuro » per ora inguaribile) un ostacolo normale e scontato.

In realtà tutti gli Stati tendono a ratificare le convenzioni solo quando la loro legislazione è *adeguata* agli impegni che sottoscrivono. Un ritardo quindi spesse volte comprensibile. Tra il dire e il fare c'è di mezzo la necessaria preparazione giuridico-economica delle soluzioni pratiche, non sempre facili, non sempre possibili.

I termini previsti dall'articolo 19 della Costituzione OIL, comma quinto – un anno o, a seguito di circostanze eccezionali, non più di diciotto mesi – per trasformare in legge la convenzione, diventano impossibili per tutti. E penso che tutti ripieghino sull'alternativa prevista « trasformare in legge o prendere misure di altro ordine ».

Tale comportamento non è censurabile se, come sembra, serve a eliminare le palesi e gravi contraddizioni tra le affermazioni di principio e l'ordinamento statuale, se serve a cancellare l'ipocrisia del rispetto formale degli impegni internazionali, se è un tempo tecnico utile e necessario per lo studio e per l'applicazione dei princìpi alla realtà complessa della vita di un popolo, di popoli tanto diversi per situazioni geografiche, storiche, demografiche, politiche, culturali, economiche, sociali e religiose.

La situazione italiana in tutti gli aspetti citati, non è certamente ideale. Basti pensare ai problemi secolari di miseria, disoccupazione e sottoccupazione, analfabetismo, scarsezza di materie prime, di alto sviluppo demografico, di avventure belliche europee e africane; ai problemi attuali creati dagli estesi e accelerati fenomeni della trasformazione: industrializzazione avanzata (e decadenza dell'agricoltura), urbanesimo (abbandono delle campagne e delle montagne per la città), trasmigrazioni (emigrazione e immigrazione di massa da zone depresse a zone o paesi sviluppati), piena scolarizzazione (a livello inferiore e sempre più estesa – per durata e per numero – frequenza nelle superiori), femminilizzazione contadina (e scuola industria agricoltura settore terziario: occupazione generalizzata con punte di « quasi esclusiva » in alcune categorie), automazione, computerizzazione, concentrazione industriale, occupazione quaternaria (ricerca scientifica, investimenti, localizzazioni e problemi conseguenti), per citare fenomeni che hanno attinenza con i problemi del lavoro, con i problemi trattati dalle convenzioni dell'OIL: pieno impiego, trattamento economico e previdenziale, età minima, durata del lavoro e del tempo libero, parità tra i sessi e tra lavoratori di nazionalità o razza diversi, crisi di settori economici o di zone geografiche, ecc.

Anche l'Italia ha i suoi gravi e grandi problemi passati e recenti da risolvere. Però la situazione politica, economica, sociale, culturale, religiosa, la *condizione di civiltà* – in una parola – non solo permette, ma impone all'Italia di non mancare a un dovere: di essere esempio e non ostacolo. « La mancata adozione da parte di uno Stato qualsiasi di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri »: ecco il monito contenuto nel preambolo della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Una risposta ragionevole e coerente, pratica e reale agli impegni internazionali e costituzionali (la Repubblica italiana... fondata sul lavoro), alle esigenze di sicurezza e di dignità dei lavoratori, anche alla irruente ma istintiva e sofferta contestazione giovanile, operaia e studentesca è dovere del Governo e del Parlamento.

Per questo è motivo di sodisfazione che la più importante delle convenzioni in esame – la numero 103 – trovi non solo il Parlamento pronto alla ratifica, ma trovi la legislazione italiana adeguata (anche con riconoscimento di maggiori diritti alle lavoratrici madri) alle conquiste sancite dalla conferenza internazionale e per ora ratificate da soli altri tredici Stati.

Ma è motivo di sodisfazione e di speranza anche la proposta di ratifica della convenzione numero 122 riguardante il pieno impiego.

Dopo il diritto costituzionale al lavoro (articolo 4), la programmazione economica, gli impegni di governo, la politica meridionalistica, gli investimenti delle aziende di Stato, le discussioni parlamentari, ci hanno dato ormai una letteratura sul problema, e quel che più conta una legislazione.

Non entro neppure un istante nel merito, ma sottolineo due aspetti importanti del fatto formale che stiamo assumendo.

Primo: l'Italia abbandona – su questo problema e dovrebbe su tutti gli altri – la tradizionale posizione di accettare la convenzio-

ne solo dopo aver sodisfatto nella realtà gli impegni previsti (la convenzione numero 47 del 1935 sulle 40 ore di lavoro non è ancora ratificata: la richiesta delle centrali sindacali italiane, in questi mesi, è fuori dalla logica dagli impegni e dalle tendenze della comunità mondiale del lavoro secondo il governo e il parlamento italiano? Perché non si ratifica visto che per i dipendenti dello Stato tale conquista è un fatto largamente acquisito, nel tempo – ormai da anni – nella quantità – anche meno di 40 – e nella qualità. orario unico, unico al mondo?).

Secondo: l'Italia assume ufficialmente un impegno internazionale di creare la disponibilità di un posto di lavoro per tutti i cittadini, di sodisfare il diritto al lavoro per tutti. È una riaffermazione solenne di un principio che illumina sia gli artefici a livello dirigenziale politico culturale economico, sia i protagonisti a livello operativo.

Il pieno impiego è la conquista di un popolo, non di un'ideologia di un partito. Se imprenditori e sindacati, amministratori e governanti, legislatori e burocrazia, lavoratori autonomi e dipendenti tradiscono per egoismi di categoria e di zona il disegno complesso e costoso di creare un posto di lavoro per chi non l'ha o per chi dovrà averlo, le leggi e i programmi resteranno una triste ingiusta e pericolosa giostra di parole.

Ritornano alla mente le parole di Papa Paolo VI alla conferenza di Ginevra, dopo avere espresso il meritato riconoscimento e l'altissima considerazione per la validità e i meriti dell'organizzazione: « Sarebbe vano proclamare dei diritti se al tempo stesso non fosse messo in opera ogni sforzo per assicurare il dovere di rispettarli, da parte di tutti, dappertutto e per tutti ». Questo è il significato che si deve dare alla ratifica della convenzione numero 122 e alla novità procedurale.

Una esigenza segnalata altre volte in sede di Commissione esteri viene sodisfatta riportando in allegato al disegno di legge non solamente il testo ufficiale in lingua francese delle 11 convenzioni ma anche una « traduzione non ufficiale » in lingua italiana. Anche questa novità formale è degna di grato consenso.

Per illustrare il contenuto di ciascuna convenzione di cui si propone la ratifica si fa riferimento alla relazione ministeriale e a quella ampia e analitica del senatore Oliva, relatore al Senato.

CONVENZIONE N. 91 (32ª Sessione: Ginevra, 1949). Ratificata da altri 15 Stati. — Riguarda il pagamento delle ferie ai marittimi e costituisce revisione delle precedenti convenzioni n. 54 (1936) e 72 (1946), mai ratificate dall'Italia.

La relazione ministeriale ha sottolineato che il contenuto della Convenzione non solo è già interamente recepito nella nostra legislazione e nella normativa sindacale, ma anzi l'una e l'altra prevedono misure di più ampio favore per il personale di bordo, sicché la ratifica della Convenzione non darà luogo ad alcuna messa in mora del nostro apparato vuoi legislativo vuoi sindacale.

Si esprime quindi, per mandato della Commissione di merito, parere favorevole alla ratifica.

CONVENZIONE N. 99 (34ª Sessione: Ginevra, 1951). Ratificata da altri 34 Stati. — Concerne i metodi di fissazione dei salari minimi in agricoltura.

La sua concreta attuazione è affidata, in pratica, al libero meccanismo della contrattazione sindacale, cui è riconosciuta efficacia giuridica vincolante collettiva anche per quanto riguarda il precetto costituzionale (articolo 36) sull'equità e sufficienza del salario dovuto ad ogni lavoratore.

La relazione ministeriale assicura che « le stesse organizzazioni sindacali hanno manifestato unanime consenso » sulle norme sancite dalla Convenzione.

Si esprime perciò parere favorevole alla ratifica, nell'intesa che – così procedendo – le prescrizioni della Convenzione diventeranno regola anche per la normativa sindacale: mentre, per quanto riguarda lo Stato, è previsto non solo che esso debba controllare l'osservanza e stabilire sanzioni per l'inadempienza dei princìpi internazionalmente sanciti, ma che debba altresì produrre annualmente all'Organizzazione internazionale del lavoro una relazione generale sui metodi e sui risultati dell'applicazione.

CONVENZIONE N. 103 (35ª Sessione: Ginevra, 1952). Ratificata da altri 13 Stati. — Riguarda la protezione della maternità ed è (con la Convenzione n. 122, che concerne la politica dell'impiego, di cui si parlerà in seguito) lo strumento internazionale certamente più significativo di questo gruppo di accordi tra Paesi di tutto il mondo.

Anche questa Convenzione rappresenta un perfezionamento di precedenti norme. Fin dalla sua prima Sessione del 1919 a Washington, infatti, l'OIL adottò la Convenzione

n. 3 sullo stesso argomento, Convenzione che l'Italia ratificò solo molti anni dopo, nell'ottobre 1952.

In questo lungo periodo di tempo il legislatore italiano è tornato più volte sulla materia, approvando un complesso di leggi che realizzano totalmente (ed anzi superano, in taluni casi) gli impegni contenuti nella Convenzione ginevrina. Tra l'altro, con la completa mutualizzazione degli oneri relativi alla tutela delle lavoratrici madri, è venuto a cadere quello che inizialmente fu ritenuto un grave ostacolo alla ratifica, in quanto la Convenzione *de quo* escludeva tassativamente la responsabilità personale del datore di lavoro per il costo delle prestazioni dovute alle lavoratrici.

Non resta quindi che dar corso alla ratifica di questo importante accordo internazionale, che peraltro (quanto meno fino al 1° gennaio 1970) risultava ratificato da non più di 13 Paesi, sebbene siano trascorsi ben 18 anni dalla sua adozione. Anche la precedente Convenzione n. 3 (del 1919) non ebbe a raccogliere, per vero, larga messe di ratifiche: appena 25 ! Segno evidente che la delicatezza della materia e la varietà dei sistemi di assistenza sociale rende difficile il progresso armonico di una legislazione mondiale in argomento. Va perciò reso omaggio al proposito del Governo italiano, che ha operato in modo da rendere possibile il raggiungimento di un altissimo *standard* di tutela e di assistenza attiva in questo nobilissimo settore della vita sociale. « L'Italia sarà così il primo tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa a ratificare la Convenzione »: così scriveva il senatore Oliva, relatore al Senato. Nel frattempo tre Stati, tra i quali Austria e Lussemburgo hanno ratificato la convenzione negli ultimi mesi del 1969.

Sembra giusto altresì citare a titolo di onore i tredici Paesi che hanno preceduto l'Italia, in ordine alfabetico: il Brasile, Cuba, l'Ecuador, la Jugoslavia, la Spagna, l'Ungheria, l'URSS (con Ucraina e Bielorussia), e l'Uruguay, l'Austria, il Lussemburgo, la Mongolia.

CONVENZIONE N. 112 (43ª Sessione: Ginevra, 1959). Ratificata da altri 24 Stati. — Concerne l'età minima di ammissione al lavoro per i pescatori, che viene fissata a 15 anni, salvo marginali eccezioni.

La legislazione nazionale non presenta discrepanze rispetto alla regolamentazione consacrata dall'OIL: e può quindi procedersi senza ostacolo alla ratifica.

CONVENZIONE N. 115 (44ª Sessione: Ginevra, 1960). Ratificata da altri 23 Stati. — Riguarda la protezione dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

La materia è quella regolata in campo nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Valgono inoltre per l'Italia, come membro delle Comunità europee, le « Direttive » notificate dall'Euratom per essere recepite nelle singole legislazioni nazionali.

Le due regolamentazioni (quella nazionale e quella comunitaria) non contraddicono agli obblighi derivanti dalla Convenzione OIL in esame, tanto più che essa – stabiliti determinati princìpi generali – affida ai singoli Stati il compito di tradurli in norme positive efficaci.

Può quindi esprimersi con tranquillità parere favorevole alla ratifica.

CONVENZIONE N. 119 (47ª Sessione: Ginevra, 1963). Ratificata da altri 23 Stati. — Concerne la protezione dei lavoratori dalle « macchine »: termine questo usato in senso generale, con riferimento particolare a quelle mosse da forza *non* umana, pur con possibilità per i singoli Stati di applicare la Convenzione anche a macchine di speciale pericolosità mosse da forza umana: escludendosi comunque, in ogni caso, i veicoli su strada o su rotaia e le macchine agricole mobili. In sostanza si vuole che le macchine debbano essere munite di idonei dispositivi protettivi per chi le usa o per chiunque sia esposto ad esserne offeso, o come compratore, o per averle prese a noleggio, o anche come semplice manovratore ed espositore ad una mostra commerciale.

Non risulta che tutte le possibili ipotesi di rischio siano già considerate dalla legislazione nazionale. Si tratta tuttavia di materia che potrà essere facilmente regolata, e pertanto si concorda con l'opinione del Governo che la ratifica possa non essere ulteriormente ritardata.

CONVENZIONE N. 120 (48ª Sessione: Ginevra: 1964). Ratificata da altri 24 Stati. — Regola l'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, sia per quanto riguarda i locali di lavoro e la loro attrezzatura, sia per ciò che concerne aerazione, temperatura, pulizia, luce, disponibilità di acqua e di servizi igienici. Nella legislazione nazionale esistono già norme analoghe, sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, nu-

mero 303, sotto la vigilanza dell'Ispettorato del lavoro.

Nulla si oppone quindi alla ratifica, in cui – come già si è detto – l'Italia è stata preceduta, a tutto il 1° gennaio 1969, da altri 20 Paesi.

CONVENZIONE N. 122 (48ª Sessione: Ginevra, 1964). Ratificata da altri 29 Stati. — Tratta della « politica dell'impiego » ed impegna gli Stati aderenti a promuovere il pieno impiego, a garantire la libera scelta del lavoro, a combattere la disoccupazione e la sottoccupazione. Tale «politica» dovrà avere carattere «attivo» e tendere ad assicurare un impiego produttivo per chiunque cerchi un lavoro, nonché la possibilità per ogni lavoratore di acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego e di utilizzare, in tale impiego, le sue qualificazioni.

La politica dell'impiego dovrà tener conto del livello di sviluppo economico ed essere applicata secondo metodi adatti alle condizioni nazionali.

Le misure da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Convenzione dovranno essere determinate e rivedute regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata. I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultati sulle politiche di impiego, affinché sia tenuto pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione.

La politica suggerita dalla Convenzione è pertanto concepita come mezzo per stimolare la crescita e lo sviluppo economico, per elevare il livello di vita e per rispondere ai bisogni di manodopera. È dunque la direzione e il dinamismo dell'insieme delle misure previste ciò che interessa, tenendosi conto, evidentemente, delle condizioni economiche e sociali esistenti in un dato Paese.

Tali condizioni non sono evidentemente mature in modo uniforme nei vari Stati membri dell'OIL.

Basti pensare che dell'Organizzazione sono entrati a far parte dopo il 1945 ben 59 nuovi Stati (su un totale di 121 membri), ivi compresi tutti i Paesi di nuova indipendenza ed ex coloniali dell'Africa e dell'Asia, dove i problemi dell'occupazione e della sottoccupazione si presentano ancora in forme elementari e spesso drammatiche.

Ciò spiega come le ratifiche depositate fino al 1° gennaio 1970 siano state soltanto 29, e come tra esse non vi siano (per i Paesi in via di sviluppo), se non quelle della Guinea, della Giordania, del Madagascar, dell'Uganda, del Senegal e della Tunisia.

Quanto ai Paesi di alto sviluppo, oltre a quella dell'Italia, mancano le ratifiche della Germania, del Belgio, della Danimarca, della Spagna, degli Stati Uniti, della Francia, del Giappone, della Svizzera.

È evidente che tutti questi Paesi, sia pure per motivi diversi se non addirittura opposti, hanno trovato difficoltà nell'assumere la politica del pieno impiego come pietra di paragone del proprio grado di sviluppo economico e di avanzamento sociale.

Altre difficoltà riguardano i metodi da utilizzare e le misure da adottare nell'applicazione della politica d'impiego. Alcuni Stati invocano la mancanza di risorse di cui dispongono per mettere in essere la politica dell'impiego: ma anche in questo caso è da rilevare che la Convenzione lascia ad ogni Stato la scelta dei metodi da seguire per definire la propria politica, così come la scelta delle misure per realizzare gli obiettivi fissati.

D'altra parte l'impossibilità di raggiungere il pieno impiego nell'immediato non può costituire un ostacolo alla ratifica della Convenzione, in quanto essa non comporta l'obbligo di realizzare tale finalità, ma piuttosto quello di perseguire una politica volta a promuoverla. Tanto è vero che lo strumento riconosce espressamente che tale politica deve tener conto dello stadio e del livello dello sviluppo economico.

Per quanto riguarda il nostro Paese, i tempi per la ratifica sembrano ormai maturi, sia perché il precetto costituzionale del « diritto al lavoro » si è da tempo tradotto in una articolata e costante politica di contenimento prima, di assorbimento poi della disoccupazione; e sia perché tale politica ha trovato ormai il suo alveo nel metodo della programmazione e nelle specifiche enunciazioni del piano di sviluppo economico, che il Parlamento ha voluto consacrare con la solennità della legge.

Il parere della Commissione esteri non può essere pertanto che favorevole alla ratifica immediata: ratifica che (com'è detto anche nella relazione del Governo al disegno di legge) potrà se mai stimolare e sospingere Parlamento e Governo ad una definizione sempre più decisa e convinta della « politica dell'impiego ».

CONVENZIONE N. 123 (49ª Sessione: Ginevra, 1965). Ratificata da altri 21 Stati. — Riguarda l'età minima di ammissione ai lavori sotterranei in miniera: età che viene fissata in non meno di 15 anni, lasciando a ciascun Paese di

determinare nel proprio territorio un'età eventualmente superiore, non mai inferiore.

Com'è noto, in Italia l'età minima è di 16 anni. Alle donne, inoltre, l'impiego sotterraneo in miniera è del tutto vietato, a qualunque età.

Nulla si oppone quindi alla ratifica.

CONVENZIONE N. 124 (49ª Sessione: Ginevra, 1965). Ratificata da altri 18 Stati. — Prescrive il controllo medico preventivo e quello periodico annuale per gli adolescenti da impiegare nei lavori sotterranei in miniera. Prevede la gratuità di detti controlli e l'obbligo di una idonea vigilanza.

La materia è già armonicamente regolata dalla nostra legislazione con disposizioni anteriori all'adozione della Convenzione di cui trattasi.

Si esprime perciò parere favorevole alla ratifica.

CONVENZIONE N. 127 (51ª Sessione: Ginevra, 1967). Ratificata da altri 4 Stati. — Riguarda il massimo di peso trasportabile manualmente da parte dei lavoratori minori dei 18 anni.

Il problema, di notevole portata igienica ed educativa, sta per altro perdendo di importanza con il diffondersi sempre più rapido della meccanizzazione ed automazione dei trasporti in genere e delle operazioni di immagazzinamento in ispecie.

Comunque, la legislazione italiana in materia è molto avanzata, e nessuna difficoltà esiste ad un eventuale adattamento o perfezionamento dopo l'entrata in vigore della Convenzione in parola.

Si esprime pertanto parere favorevole alla ratifica proposta.

Sui singoli articoli del disegno di legge, poco vi è da aggiungere.

L'articolo 1 autorizza con la solita formula il Presidente della Repubblica a ratificare le 11 Convenzioni già elencate.

L'articolo 2 dà piena ed intera esecuzione alle Convenzioni che saranno ratificate, e ciò a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore, che per ciascuna di esse è regolata da apposite norme, singolarmente richiamate dallo stesso articolo 2 del disegno di legge.

* * *

Un'ultima considerazione sulle 52 convenzioni non ancora ratificate. Alcune sono superate o assorbite da altre adottate successivamente.

La convenzione numero 5 sull'età minima nell'industria, ad esempio, che fu adottata nel 1919 ed è la più antica *non* ratificata dall'Italia, venne riveduta con la convenzione numero 59 del 1937, ratificata dall'Italia nel 1952. Lo stesso dicasi per le convenzioni n. 17 (risarcimento degli infortuni sul lavoro) e n. 18 del 1925 (malattie professionali), revisionate con la convenzione n. 121 del 1964, per la n. 31 del 1931 (durata del lavoro nelle miniere di carbone) revisionata con la n. 46 del 1935, per le convenzioni n. 57 del 1936, n. 76 del 1946 e n. 93 del 1949 (tutte relative alla durata del lavoro a bordo e sugli effettivi) revisionate con la convenzione n. 109 del 1958.

Altre otto convenzioni non sono più aperte alla ratifica perché sostituite da successive convenzioni di revisione. Si tratta delle convenzioni n. 28 (del 1929) concernente la protezione dagli infortuni degli scaricatori marittimi, n. 33 (del 1932) sull'età minima dei lavoratori non industriali, n. 34 (del 1933) sugli uffici di collocamento a pagamento, n. 41 (del 1934) sul lavoro notturno delle donne, n. 54 (del 1936) sui congedi pagati dei marittimi, n. 66 (del 1939) in tema di emigrazione, n. 72 (del 1946) ancora sui congedi pagati dei marittimi, ed infine n. 75 (sempre del 1946) sugli alloggi per gli equipaggi.

Vi è un gruppo di convenzioni, dall'82ª all'85ª, che riguardano il lavoro in territori non metropolitani, altre che riguardano il lavoro nelle piantagioni coloniali, e una decina che riguardano il reclutamento, i contratti di lavoro, le sanzioni penali per gli operai « indigeni »: a tutte queste convenzioni non siamo interessati.

Pertanto, dalle 52 convenzioni residue, ne vanno tolte complessivamente 14, della cui ratifica non è più il caso di occuparsi. Resteranno dunque da esaminare (una volta ratificate le 11 di cui stiamo occupandoci) non più di 38 convenzioni, di cui 18 adottate in epoca anteriore al conflitto 1940-45 e le altre 20 in epoca successiva, ma non più di una ventina di interesse reale del lavoratore italiano. Le più importanti sono, oltre alle già citate n. 47 del 1935 sulle 40 ore di lavoro e n. 121 sugli infortuni e le malattie professionali, la n. 129 riguardante l'ispezione del lavoro in agricoltura e la n. 130 che riguarda le cure mediche e l'indennità di malattia, dell'anno 1969. Tali materie sono ben presenti nella nostra legislazione e il Governo potrebbe già sottoporle all'esame del Parlamento per la ratifica.

L'Organizzazione internazionale del lavoro, fondata nel 1919, come strumento di progresso sociale e di fraternità umana, ha

superato la crisi della *seconda* guerra mondiale e successivamente quella della *guerra fredda* per l'intrinseca validità degli ideali e dell'organizzazione.

Con la dichiarazione di Filadelfia del 1944 si è riaffermato l'ideale di solidarietà umana in termini chiari e decisi: « La povertà dovunque essa sia, mette in pericolo la prosperità di tutti »; « tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, religione o sesso, hanno diritto di perseguire il loro benessere materiale e il loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, di sicurezza economica e di eguaglianza »; lo « scopo principale » dell'attività politica è di rendere tutto ciò possibile; la meta è « la più ampia e completa utilizzazione delle risorse produttive del mondo » e il « miglioramento della salute, dell'educazione e del benessere di tutti i popoli »; questi princìpi « sono pienamente applicabili a tutti i popoli, dovunque » e « costituiscono la preoccupazione dell'intero mondo civile ».

Con la Conferenza di Parigi del 1945 e di Montreal del 1946 si è elaborata e adottata la nuova Costituzione dell'organizzazione, che diviene un istituto specializzato delle Nazioni Unite. Incomincia la fase che tende ad assicurare al lavoratore non solo alcune condizioni minime di esistenza, ma a dargli vera e piena dignità di uomo. Ma ricordava il professore Ago, del consiglio di amministrazione, nel suo discorso in Campidoglio: « La crisi si è manifestata e si è fatta, a un determinato momento, acuta... nell'atmosfera di tensione creata dalla guerra fredda... con l'ingresso nell'Organizzazione di un numero notevole di paesi socialisti, nei quali non esiste la figura classica dell'imprenditore privato, mentre, d'altra parte, in numerosi altri paesi l'impresa pubblica si è venuta affiancando in misura sempre più intensa a quella privata ».

Conservando il carattere di organizzazione universale e le possibilità non solo tecniche, ma politiche d'intervento come strumento dell'ONU anche nel nuovo programma del « decennio dello sviluppo » per i paesi del terzo mondo, l'OIL ha svolto e svolge una azione di pace che è stata premiata dalla concessione del Premio Nobel per la pace del 1969. « Il nuovo nome della pace è sviluppo ». Così aveva scritto Paolo VI nell'Enciclica « Progresso dei popoli ». Nella storica visita all'OIL di Ginevra del 10 giugno 1969 ha voluto dimostrare il suo riconoscimento e il suo appoggio.

Il governo italiano aveva decretato (decreto ministeriale 5 marzo 1969, *Gazzetta ufficiale* 2 aprile 1969: 15 direttori generali, 3 segretari, associazioni varie) la nomina di una commissione per le celebrazioni. Il mastodontico comitato interministeriale e interassociativo ha deliberato la sola manifestazione in Campidoglio e poi ha cessato l'attività.

La presenza del presidente Saragat, le parole del sindaco di Roma Darida, del Sottosegretario agli esteri Coppo, del Ministro del lavoro Donat-Cattin, del professore Ago e del signor Ienks hanno degnamente esaltato il cinquantenario.

Tocca però al Parlamento italiano concludere con un atto deliberativo tanto importante e solenne come quello della ratifica di undici convenzioni dimostrare come l'Italia sia non solo a parole un esempio di collaborazione attiva. Dopo l'approvazione del Senato della Repubblica non mancherà anche dalla Camera dei Deputati, secondo il parere della Commissione esteri, un così doveroso consenso a questo disegno di legge.

MARCHETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:

n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;

n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a Ginevra il 28 giugno 1961;

n. 103 concernente la protezione della maternità, adottata a Ginevra il 28 giugno 1952;

n. 112 concernente l'età minima di ammissione al lavoro per i pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959;

n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960;

n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a Ginevra il 25 giugno 1963;

n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio, adottata a Ginevra l'8 luglio 1964;

n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra il 9 luglio 1964;

n. 123 concernente l'età minima di ammissione al lavoro in sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;

n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;

n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente all'articolo 13 della Convenzione 91, all'articolo 7 della Convenzione 99, all'articolo 9 della Convenzione 103, all'articolo 6 della Convenzione 112, all'articolo 17 della Convenzione 115, all'articolo 19 della Convenzione 119, all'articolo 21 della Convenzione 120, all'articolo 9 della Convenzione 122, all'articolo 7 della Convenzione 123, all'articolo 7 della Convenzione 124 e all'articolo 10 della Convenzione 127.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.